

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la l.r. 23/02/1962, n. 2;
- VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 503;
- VISTA la l.r. n. 15/05/2000, n. 10;
- VISTO l'art. 20 della l.r. 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6, della L. 23/08/2004, n. 243;
- VISTO l'art. 1, comma 2, della L. 24/12/2007, n. 247;
- VISTO **l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 22/12/2011, n. 214;**
- VISTA la l.r. 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto di impiego;
- VISTA la l.r. 12/08/2014, n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5, e s.m.i.;
- VISTO lo stato matricolare regionale ed il foglio matricolare dell'Esercito Italiano;
- VISTO il D.D.G. n. 353216 del 13/12/2010 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 22/12/2010 al n. 10907 - con il quale il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del Sig. Lercara Francesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], è stato trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2011 mantenendo l'inquadramento nella categoria "B";
- VISTO il D.D.S. n. 703 del 13/03/2017 – emesso dal Fondo Pensioni Sicilia – con il quale, in favore del Sig. Lercara Francesco, in applicazione del D.P.R. 1092/73 artt. 11 e 12, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 05 mesi 00 giorni 00 relativi al servizio a tempo determinato prestato prima dell'inquadramento nell'Amministrazione regionale dal 01/01/2006 al 31/12/2010;
- VISTO il D.D.G. n. 002417 del 16/05/2017 con il quale, in accoglimento dell'istanza del 11/05/2017 (PG/54628), il Sig. Lercara Francesco, è stato autorizzato a permanere in servizio al fine del raggiungimento del limite minimo per il diritto a pensione, non oltre il 70° anno di età, 11/10/2020;
- VISTO il D.D.S. n. 1866 del 28/06/2018 – emesso dal Fondo Pensioni Sicilia – con il quale, al Sig. Lercara Francesco, in applicazione dell'art. 2 della Legge 07/02/1979, n. 29, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 03 mesi 00 giorni 04;
- VISTO il D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 con il quale è stato annullato il predetto D.D.G. n.002417 del 16/05/2017 e, contestualmente, è stato risolto il rapporto di lavoro – senza diritto a pensione - del Sig. Lercara Francesco a decorrere dal 21/03/2019;

- VISTO il D.D.G. n. 001083 del 15/03/2019 con il quale, in accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. Lercara Francesco il 12/03/2019, è stata disposta la sospensione temporanea – per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data del medesimo decreto (15/03/2019) - degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019, con conseguente mantenimento in servizio del predetto dipendente, al fine di definire presso il Fondo Pensioni Sicilia la pratica di ricongiunzione e/o riscatto di periodi contributivi gestiti dall'INPS;
- VISTO il D.D.G. n. 003877 del 18/06/2019 con il quale, in accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. Lercara Francesco, la sospensione temporanea - disposta con D.D.G. n. 001083 del 15/03/2019 - degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 è stata prorogata fino al 15/09/2019, con conseguente mantenimento in servizio del medesimo dipendente al fine di definire presso il Fondo Pensioni Sicilia la pratica di ricongiunzione e/o riscatto di periodi contributivi gestiti dall'INPS;
- VISTO il D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 – emesso dal Fondo Pensioni Sicilia – con il quale, in sostituzione dell'art. 1 del D.D.S. n. 1866 del 28/06/2018, al Sig. Lercara Francesco, in applicazione dell'art. 2 della Legge 07/02/1979, n. 29, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 05 mesi 00 giorni 04;
- VISTO il D.D.G. n. 005193 del 29/08/2019 con il quale - a seguito del predetto D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 emesso dal Fondo Pensioni Sicilia – il Sig. Lercara Francesco è stato autorizzato a permanere in servizio fino al 21/10/2019 per il raggiungimento del limite minimo di anzianità contributiva pari ad anni 20 per il diritto a pensione, tranne eventuali interruzioni e/o sospensioni dal servizio, e comunque non oltre il 70° anno di età;
- VISTO il D.D.G. n. 006017 del 30/09/2019 con il quale è stato annullato il superiore D.D.G. n.005193/2019 e, contestualmente, la sospensione temporanea degli effetti di cui al D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 - già disposta con i DD.D.G. nn. 001083 del 15/03/2019 e 003877 del 18/06/2019 – è stata ulteriormente prorogata fino al 15/12/2019, con conseguente mantenimento in servizio del Sig. Lercara Francesco, al fine di riesaminare il D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 emesso dal Fondo Pensioni Sicilia per periodi contributivi gestiti dall'INPS;
- VISTO il D.D.G. n. 008491 del 09/12/2019 con il quale la sospensione temporanea degli effetti del più volte richiamato D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 è stata ulteriormente prorogata fino al 15/06/2020, con conseguente mantenimento in servizio del Sig. Lercara Francesco fino alla predetta data, al fine di consentire al Fondo Pensioni Sicilia di procedere alla rettifica del D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/79 per periodi contributivi gestiti dall'INPS;
- VISTO il D.D.G. n. 001798 del 27/04/2020 con il quale la sospensione temporanea degli effetti del più volte menzionato D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 è stata ulteriormente prorogata non oltre il 12/10/2020, con conseguente mantenimento in servizio del Sig. Lercara Francesco non oltre alla predetta data, al fine di consentire al Fondo Pensioni Sicilia di procedere alla rettifica del D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019 di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/79 per periodi contributivi gestiti dall'INPS;
- VISTO il D.D.S. n. 340 del 14/02/2020 – emesso dal Fondo Pensioni Sicilia – con il quale, in sostituzione dell'art. 1 del D.D.S. n. 2221 del 07/08/2019, al Sig. Lercara Francesco, in applicazione dell'art. 2 della Legge 07/02/1979, n. 29, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 04 mesi 01 giorni 04;

RITENUTO pertanto, in conseguenza del predetto D.D.S. n. 340/2020 emesso dal F.P.S., di dovere accogliere l'istanza presentata dal Sig. Lercara Francesco il 11/05/2017 e di potere consentire al medesimo dipendente di permanere in servizio fino al 20/09/2020, data di raggiungimento del limite minimo di anzianità contributiva pari ad anni 20 per il diritto a pensione - comunque non oltre il 70° anno d'età ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 214/2011 – tranne eventuali interruzioni e/o sospensioni dal servizio, come di seguito riportata:

ANZIANITA' DI SERVIZIO

- Servizio presso Amministrazione regionale (dal 01/01/2011 al 20/09/2020)	09	08	20
- Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 703/2017 F.P.S.)	05	00	00
- Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 340/2020 F.P.S.)	04	01	04
- Servizio militare	01	02	06
TOTALE	20	00	00

RITENUTO altresì, di dovere annullare gli artt. 2 e 3 del D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 e, conseguentemente, anche i DD.D.G. nn. 001083 del 15/03/2019 e 003877 del 18/06/2019, l'art. 2 del D.D.G. n. 006017 del 30/09/2019 e i DD.D.G. nn. 008491 del 09/12/2019 e 001798 del 27/04/2020;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, gli articoli 2 e 3 del D.D.G. n. 000746 del 08/03/2019 e, conseguentemente, anche i DD.D.G. nn. 001083 del 15/03/2019 e 003877 del 18/06/2019, l'art. 2 del D.D.G. n. 006017 del 30/09/2019, i DD.D.G. nn. 008491 del 09/12/2019 e 001798 del 27/04/2020 sono annullati.

Art. 2

In accoglimento dell'istanza presentata il 11/05/2017 (PG/2017/54628), il Sig. Lercara Francesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Collaboratore cat. "B", è autorizzato a permanere in servizio fino al 20/09/2020 per il raggiungimento del limite minimo di anzianità contributiva pari ad anni 20 per il diritto a pensione, tranne eventuali interruzioni e/o sospensioni dal servizio, e comunque non oltre il 70° anno d'età.

Art. 3

In conseguenza dell'articolo 2 del presente Decreto, a decorrere dal 21/09/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Lercara Francesco e – contestualmente – lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana con riconoscimento del diritto a pensione solamente se – fino alla predetta data – non intervengano eventuali interruzioni e/o sospensioni dal servizio che ne riducano l'anzianità contributiva minima prevista dalla vigente normativa in materia pensionistica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 01 LUG 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI.
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio

